

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza. del 27 gennaio 2015 nell'ambito del procedimento n. omissis/2012 R.G.;

letti gli atti ed i verbali di causa;

esaminata la documentazione prodotta dalle parti;

ritenuto in primo luogo, quanto alla richiesta di ordine di esibizione formulata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dalla difesa attorea nell'atto di citazione (richiesta, peraltro, non riproposta nelle successive memorie istruttorie, né nei verbali di causa), che la stessa, finalizzata alla acquisizione al presente giudizio di tutti gli estratti conto scalari relativi ai c/c n. omissis e della "*altra documentazione relativa al conto corrente e mutuo chirografario in questione*", non possa trovare accoglimento in quanto volta ad ottenere, del tutto inammissibilmente, l'ordine, nei confronti dell'istituto bancario convenuto, di esibire della documentazione che lo stesso correntista avrebbe avuto l'onere di produrre in giudizio, posto il suo diritto, ex art. 119 T.U.B., di ottenere dalla banca, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio. Richiesta che, a quanto consta, parte attrice non ha mai, in questi termini, formulato;

rilevato inoltre che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale dominante, le contestazioni generiche svolte in ordine alla pratica dell'anatocismo e alla presunta applicazione di competenze, c.m.s. e interessi non dovuti (o applicati in misura superiore a quella consentita dalla legge) non soddisfano l'onere della specifica allegazione posta a carico degli attori;

rilevato che, nella specie, non risultano individuate in modo concreto le violazioni contestate, difettando qualsiasi prova documentale del tasso concretamente applicato, delle spese e delle commissioni suppostamente non dovute, dell'ammontare detta capitalizzazione del pari asseritamente non dovuta, delle poste che sarebbero state indebitamente imputate dalla banca al correntista;

ritenuto, pertanto, che una eventuale c.t.u. avrebbe finalità meramente esplorativa e, ove ammessa, sopperirebbe alle lacune probatorie delle parti istanti in violazione del criterio generale del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.;

ritenuto, di conseguenza, che le istanze istruttorie degli attori devono essere rigettate; ritenuta l'opportunità di decidere sulla richiesta di estromissione formulata dalla banca unitamente al merito della controversia;

rigetta le istanze istruttorie degli attori e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 dicembre 2016, ore di rito, mandando alla cancelleria per la comunicazione della presente: ordinanza ai procuratori delle parti costituite.

Barcellona Pozzo di Gotto, il 03.02.2015

**IL GIUDICE
M Emanuele Quadrami**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*